

## **9. Comunicazione n. DI/98087230 del 6-11-1998**

Oggetto: *“Quesito sulle modalità di raccolta delle informazioni sulla situazione finanziaria della clientela utilizzate da un intermediario”*

Con nota del 21 maggio 1998, codesta Associazione ha formulato una richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali e alla scrivente Commissione nella quale ha chiesto di valutare se il modulo con cui un intermediario bancario raccoglie informazioni dagli investitori, in adempimento degli obblighi previsti nell'art. 5 del regolamento Consob n. 10943/97 (ora art. 28 del reg. Consob n. 11522/98), sia regolare.

In particolare, codesta Associazione ha richiesto alla Consob se "è da considerare corretta la modalità adottata dalla banca per reperire informazioni, anche alla luce del fatto che l'obbligo di "chiedere all'investitore ..." imposto dal citato articolo agli intermediari autorizzati non è stato rispettato, visto che, nella fattispecie, nessuna richiesta formale è rivolta dalla Banca all'investitore".

Al riguardo, il regolamento Consob n. 11522/98 enuncia nell'art. 28 (già art. 5 del reg. Consob n. 10943/97) un obbligo derivante dal principio generale di conoscere il cliente, che rappresenta un presupposto per l'applicazione delle norme di comportamento.

Il regolamento prevede che le informazioni sul cliente (la sua esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento, la sua propensione al rischio) siano raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi d'investimento. Quindi, in considerazione del fatto che la fase preliminare all'instaurazione di un rapporto tra intermediario e cliente ha carattere interattivo, la raccolta di tali informazioni dovrebbe avvenire di norma nell'ambito di un incontro personale e diretto con l'investitore.

Ciò premesso, che l'intermediario raccolga le informazioni attraverso un modulo inviato dal cliente, non pare di per sé costituire una modalità contraria ai principi di correttezza e trasparenza che devono regolare i rapporti tra intermediario e investitore, nel presupposto che vi sia stata una preventiva interazione tra le parti e che, comunque, le informazioni siano ottenute prima dell'inizio della prestazione dei servizi d'investimento.

Si ritiene, inoltre, che raccogliere le informazioni per iscritto, anche avvalendosi di un supporto prestampato, sia conforme all'obbligo organizzativo generale di cui all'articolo 56, comma 2, lett. a),

del reg. Consob n. 11522/98 che richiede all'intermediario di dotarsi di procedure idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi.

(...omissis...)

Ciò considerato, si ritiene che le informazioni previste nel modulo possano permettere di valutare la situazione finanziaria del cliente che, si ricorda, rappresenta solo uno degli elementi, accanto all'esperienza in materia di strumenti finanziari, agli obiettivi di investimento, alla propensione al rischio e a ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, che definiscono le caratteristiche del cliente.

Peraltro, si osserva che le informazioni sul cliente non possono limitarsi a quelle acquisite nella fase di compilazione della scheda; l'intermediario deve infatti mantenerle aggiornate, tenendo anche conto dell'operatività del cliente e di ogni altra notizia di cui può venire in possesso nello svolgimento della propria attività.

**IL PRESIDENTE**

Luigi Spaventa